

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ZANONE)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1989

Norme integrative della legge 4 agosto 1984, n. 429, sul conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nonché disposizioni relative alla cessazione dalla carica di vice comandante dell'Arma e di comandante in seconda della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 maggio 1976, n. 345, come modificata e integrata dalla legge 4 agosto 1984, n. 429, stabilisce che la carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri è conferita al generale di divisione in s.p.e dell'Arma più anziano in ruolo, che permane nella carica per un anno, salvo che debba cessare prima dal servizio permanente per limite di età o per altra causa prevista dalla legge. L'incarico può essere confermato per un altro anno. Il Ministro ha facoltà, nell'interesse dell'Amministrazione, di escludere il più anziano e nominare il generale di divisione che lo segue nel ruolo.

L'esperienza ha rivelato che il sistema di attribuire la carica in parola al generale di divisione più anziano, sistema dal quale peraltro appare opportuno non discostarsi, è suscettibile di creare inconvenienti di ordine funzionale nel caso in cui, per ragioni di età del divisionario più anziano, abbiano a verificarsi avvicendamenti a breve scadenza l'uno dall'altro e per periodi inferiori all'anno.

In tali situazioni, invero, la breve permanenza nell'incarico può impedire al titolare di esercitare le funzioni devolute al vice comandante generale, specie nel settore tecnico-professionale, con il necessario prestigio e

soprattutto impedirgli di programmare un piano di lavoro con adeguato respiro di tempo.

Per ovviare all'inconveniente, si ravvisa l'opportunità di introdurre il correttivo di conferire la carica al più anziano in ruolo dei divisionari che sia raggiunto dai limiti di età dopo almeno un anno dalla nomina.

Conformemente a quanto stabilito per il comandante in seconda della Guardia di finanza nel disegno di legge già approvato dal Senato e per evidenti ragioni di coordinamento, viene previsto che la carica di vice comandante dell'Arma è conferita per un periodo massimo di due anni.

Fino all'entrata in vigore delle norme testè indicate sembra utile espressamente confermare i limiti massimi di permanenza nella carica previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 345.

Un'ultima disposizione regola, poi, la posizione dei generali di divisione vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e comandante in seconda della Guardia di finanza per il tempo intercorrente fra la cessazione dalla carica per compiuto periodo di permanenza nella stessa e il raggiungimento del limite di età. Nella considerazione che detti ufficiali hanno ricoperto nell'Arma o nel Corpo la carica massima prevista per i divisionari, si stabilisce che gli stessi rimangono a disposizione dei Ministeri per incarichi speciali estranei all'Arma o Corpo, nell'ambito degli stessi Ministeri o di altre Amministrazioni statali, che ritenessero utile avvalersi dell'apporto di esperienza e competenza dei predetti generali per affidargli specifici e delicati incarichi.

Sullo schema è stato sentito il Consiglio superiore delle Forze armate, che ha espresso parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1984, n. 429, è aggiunto il seguente:

«In ogni caso il generale di divisione da nominare non deve essere raggiunto dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente prima di un anno dalla nomina».

2. La carica di vice comandante dell'Arma dei carabinieri è ricoperta per un periodo massimo di due anni. Fino all'entrata in vigore della presente legge resta ferma la disposizione di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 345, in ordine ai periodi massimi di permanenza nella carica.

3. I generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo, che cessano dalla carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza per aver ultimato il periodo di permanenza nella stessa, rimangono, fino al raggiungimento del limite di età, a disposizione rispettivamente del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze per incarichi speciali al di fuori dell'Arma o del Corpo, nell'ambito degli stessi Ministeri o di altre amministrazioni statali. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3, 7 e 15 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.